

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DELLE
IMPRESE A FIERE E MOSTRE IN ITALIA E ALL'ESTERO



Approvato nella seduta della Giunta camerale del 28/04/2022

Art. 1 Finalità

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Sassari, oltre alle iniziative organizzate direttamente, mette a disposizione delle imprese, con sede nel territorio di propria competenza, contributi a fondo perduto allo scopo di favorire la partecipazione a Fiere e Mostre in Italia e all'estero, nel rispetto della legislazione vigente "de minimis".

Art. 2 Manifestazioni riconosciute ai fini del contributo

Sono ammesse al contributo le manifestazioni, Fiere, Mostre, BtoB e attività affini svolte in Italia e all'estero alle quali le imprese partecipano con uno spazio, fisico o virtuale, dedicato.

Sono altresì ammesse al contributo le manifestazioni, Fiere, Mostre, BtoB e attività affini organizzate in modalità digitale.

Non sono riconosciute ai fini del contributo la partecipazione a convegni, seminari informativi o iniziative similari, né la partecipazione a Mostre, Fiere, BtoB nella veste di semplici visitatori.

Art. 3 Beneficiari

Sono soggetti finanziabili le imprese aventi sede nel Territorio di competenza della Camera di Commercio di Sassari, comprese le cooperative, le imprese artigiane, i consorzi, le reti di imprese e le O.P., che abbiano i seguenti **requisiti generali**:

- siano regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. di Sassari;
- siano attive, non siano assoggettate a procedure di liquidazione o fallimento o altra procedura concorsuale, comunque denominata al momento della presentazione della domanda;
- abbiano la sede legale, amministrativa, operativa o almeno un'unità locale all'interno del territorio di competenza di questa Camera di Commercio;
- siano in regola con il pagamento del diritto camerale annuale;
- siano in regola e rispettino quanto previsto dai Regolamenti "de minimis" di cui all'art.9;
- siano in regola con gli obblighi contributivi;
- non versino in condizioni ostative all'ottenimento di contributi pubblici ai sensi della normativa nazionale;
- l'accesso al fondo fiere, di norma, è riservato solo alle aziende che veicolano il logo camerale¹. L'utilizzo del logo camerale **non costituisce diritto** all'ottenimento del contributo.

Art. 4 Spese ammissibili ed escluse

Sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA e di eventuali altre ritenute dovute per legge, sostenute direttamente dai beneficiari per:

- affitto dello spazio espositivo e servizi fieristici di supporto;

¹ In caso di mancata veicolazione da parte dell'azienda del logo camerale, l'ufficio competente ne verificherà la motivazione: se il mancato utilizzo è dovuto a cause di forza maggiore, l'istruttoria della pratica seguirà l'ordine di protocollo, in caso contrario verrà respinta (come stabilito con Deliberazione della Giunta Camerale n. 13 del 11/02/2019). La motivazione non può essere correlata/conseguenza del mancato o ritardato invio della Comunicazione di Partecipazione.

- iscrizione al catalogo ufficiale;
 - iscrizione alle piattaforme digitali e altri servizi forniti dagli organizzatori
 - trasporto dei prodotti da esporre;
 - interpretariato, compresa la traduzione delle fatture di cui all'art. 5;
 - viaggio² effettuato in classe economica con vettori aerei, navali ed altri mezzi pubblici (treno, metropolitana, autobus);
 - spese di solo pernottamento¹ in hotel classificati con massimo 4 stelle (o equivalente);
 - materiale promozionale dedicato;
 - spese per servizi resi da Camere di Commercio italiane all'estero, spese per servizi resi e/o quota di partecipazione ad iniziative organizzate dall'Azienda Speciale Promocamera.
-
- **Sono escluse le spese per:**
 - taxi, noleggio auto, pedaggi autostradali, carburante;
 - colazioni, pasti o altre consumazioni;
 - hostess;
 - tutto quanto non specificatamente previsto tra le spese ammissibili.

Art. 5 Presentazione della comunicazione di Partecipazione e della domanda di contributo

I soggetti interessati ad accedere ai contributi di cui al presente regolamento dovranno presentare la *"Comunicazione di Partecipazione"*, preferibilmente, almeno **20 giorni** prima dell'inizio della manifestazione cui intendono partecipare, utilizzando la modulistica e le istruzioni presenti sul sito dell'Ente camerale www.ss.camcom.it.

L'Ufficio competente, entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della Comunicazione di partecipazione, invita l'azienda al ritiro del Totem, contenente il logo camerale da veicolare durante la manifestazione cui partecipa.

In caso di ritardo nell'invio della Comunicazione di partecipazione da parte dell'impresa, l'Ufficio competente non garantisce la trasmissione del relativo invito al ritiro del Totem.

La *"Domanda di Contributo"* va presentata a manifestazione conclusa.

La *"Domanda di Contributo"* dovrà essere compilata e sottoscritta dal titolare/legale rappresentante dei Soggetti Beneficiari di cui all'art. 3 del presente Regolamento, ed essere presentata (a mezzo pec, posta o a mano) alla Camera di Commercio di Sassari, **entro 40 giorni dalla data di chiusura della manifestazione** cui hanno partecipato utilizzando il format predisposto dal Servizio Promozione Economica e reso disponibile sul sito dell'Ente camerale www.ss.camcom.it.

Nel caso in cui la manifestazione si svolga nel mese di dicembre la domanda di contributo deve pervenire entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Alla *"Domanda di Contributo"* dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- rendiconto analitico delle spese sostenute ritenute ammissibili nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo lo schema reso disponibile sul sito www.ss.camcom.it;

² Con il limite di un solo rappresentante per ciascuna azienda.

- copia dei documenti di spesa per i quali si richiede il contributo, riportate nel rendiconto analitico;
- report circa l'esito della partecipazione alla manifestazione secondo il modello reso disponibile sul sito camerale;
- dichiarazione atta a stabilire l'applicabilità di eventuali ritenute fiscali dovute in base alle norme vigenti, secondo il modello reso disponibile sul sito camerale;
- copia del materiale promozionale per il quale viene richiesto il rimborso;
- documentazione fotografica dell'utilizzo del logo camerale;
- relazione in cui si indica la modalità di veicolazione del logo camerale e l'applicabilità dei costi sostenuti;
- copia della domanda di adesione inoltrata all'Ente fiere o altro Ente organizzatore;
- copia del documento di riconoscimento del legale/i rappresentante/i, in corso di validità.

I documenti di pagamento, se redatti in lingua diversa da quella italiana, inglese, francese o spagnola, devono essere tradotti in lingua italiana da un traduttore accreditato presso il Tribunale o il Ruolo dei Periti ed Esperti tenuto dalle C.C.I.A.A.

Nel caso in cui la valuta utilizzata fosse diversa dall'euro, occorre indicare i tassi di cambio correnti nel periodo di emissione del documento di spesa, desumibili dai documenti di cambio valuta; in assenza l'Ufficio competente rileverà il cambio valuta attraverso portali web.

Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti nel format reso disponibile sul sito dell'Ente camerale, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Qualsiasi comunicazione inerente il procedimento, sarà notificata all'impresa beneficiaria a cura dell'ufficio competente tramite posta certificata³ (PEC), ad un indirizzo (PEC) che dovrà essere obbligatoriamente dichiarato dal richiedente nella *"Domanda di Contributo"*.

L'Ente camerale non assume alcuna responsabilità per l'indicazione di Pec non corretta e/o non presidiata.

Il mancato invio della documentazione richiesta, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

Art. 6 Esame della "Domanda di Contributo" e ammissione al contributo

L'Esame della "Domanda di contributo" avverrà a cura del Servizio Promozione Economica.

L'Esame della "Domanda di Contributo".

L'Ufficio competente entro **30 giorni lavorativi** dal ricevimento della richiesta ne verifica la completezza e il contenuto.

- Se la documentazione è **completa**, conclusa l'istruttoria, trasmette la pratica al Segretario Generale.

³ Le comunicazioni relative alle domande di contributi di cui al presente regolamento saranno trasmesse alle imprese solo a mezzo pec, in assenza dell'indicazione della casella pec verrà utilizzata quella depositata presso il Registro imprese.

- Se la documentazione è **incompleta** o sono necessari chiarimenti, invia comunicazione scritta al richiedente fissando un ulteriore termine di **15 giorni**, entro il quale l'impresa interessata dovrà fornire la documentazione integrativa o i chiarimenti richiesti. La mancata risposta dell'interessato, entro il termine prestabilito, al sollecito concernente l'invio o il completamento della documentazione, o a fornire chiarimenti, o l'incompletezza della documentazione e dei chiarimenti richiesti, deve intendersi quale rinuncia al contributo.
- L'ammissione del contributo e l'ammontare dello stesso, come pure il rigetto della richiesta, saranno determinati con atto del Segretario Generale, nei limiti del fondo stanziato⁴ e nel rispetto delle condizioni indicate dal presente regolamento.

Art. 7 Fondi semestrali

Il fondo che annualmente viene destinato al funzionamento del "Regolamento per la concessione di contributi per favorire la partecipazione delle imprese a mostre e fiere in Italia e all'estero" viene ripartito in due fondi semestrali della medesima entità.

Tali fondi sono destinati a finanziare la partecipazione a manifestazioni realizzate e/o avviate rispettivamente dal "1 gennaio al 30 giugno" e dal "1 luglio al 31 dicembre".

Conseguentemente l'ufficio procederà all'istruttoria e liquidazione delle domande relative alle manifestazioni del 1° semestre fino ad esaurimento del fondo ad esso destinato e mettendo in lista d'attesa le eventuali domande inevase per incapienza del fondo.

Successivamente procederà alla liquidazione delle pratiche relative al 2° semestre e in caso di utilizzo parziale del fondo ad esso destinato la parte residua verrà utilizzata per cofinanziare le eventuali domande rimaste inevase per esaurimento del fondo del semestre precedente.

Allo stesso modo in caso di utilizzo parziale del fondo destinato al 1° semestre, la parte residua potrà essere utilizzata per finanziare domande relative a manifestazioni del 2° semestre che altrimenti sarebbero rimaste inevase per incapienza del fondo.

A conclusione del 1° semestre, presumibilmente nel mese di settembre, il Servizio Promozione Economica, competente per l'istruttoria, curerà il monitoraggio del Fondo che sarà illustrato annualmente alla Giunta camerale.

Art. 8 Misura del contributo

Per le manifestazioni alle quali le imprese partecipano "in presenza", con uno proprio spazio dedicato, la misura del contributo alle spese sostenute, tra quelle ritenute ammissibili dal presente regolamento, non potrà essere superiore al:

- 40% per le manifestazioni presso il Padiglione di Promocamera;
- 50% per le manifestazioni in Italia;
- 60% per le manifestazioni all'estero.

⁴ In caso di incapienza del fondo, la domanda verrà posta in lista d'attesa e riesaminata nell'ipotesi di ricostituzione del fondo stesso, o nel caso in cui si verificano revoche e/o rinunce al contributo da parte di soggetti ammessi.

Per le manifestazioni alle quali le imprese partecipano “in modalità digitale”, la misura del contributo alle spese sostenute, tra quelle ritenute ammissibili dal presente regolamento, non potrà essere superiore al:

- 40% per le manifestazioni organizzate dall’Azienda Speciale Promocamera;
- 50% per tutte le altre manifestazioni, svolte in Italia e/o all’estero.

Il Contributo massimo concedibile per la partecipazione alle manifestazioni di cui al precedente art. 2 è pari a:

- € 1.250,00 se si partecipa a manifestazioni in Sardegna;
- € 2.500,00 se si partecipa a manifestazione nel resto dell’Italia;
- € 3.500,00 se si partecipa a manifestazione all’estero.

In caso di contributi concessi anche da altri soggetti l’intervento finanziario camerale sarà riferito solo alle voci di spesa non finanziate da questi ultimi. Onde evitare sovrapposizioni con l’attività promozionale della R.A.S. e delle agenzie regionali, le spese di compartecipazione a stand sub concessi dai citati enti non saranno ammissibili ai fini della rendicontazione del fondo Fiere camerale;

Ciascuna impresa, con riferimento alle manifestazioni cui partecipa nell’arco di un anno solare, potrà ricevere un contributo massimo pari a € 4.000,00.

Art. 9 Regime di Concessione: De minimis

Il contributo è erogato in regime “De Minimis”:

- alle imprese che svolgono attività nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, in osservanza delle disposizioni previste per gli aiuti “de minimis” contenute nel **Regolamento UE 1408/2013** della Commissione del 18/12/2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore “de minimis” pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24.12.2013 e sue modifiche ed integrazioni **fatta salva la verifica, della disponibilità della dotazione finanziaria presso il competente Ministero e/o Assessorato regionale.**
- Alle imprese degli altri settori, comprese quelle che svolgono attività nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, in osservanza delle disposizioni previste per gli aiuti “de minimis” contenute nel **Regolamento UE 1407/2013** (o successivi) della Commissione del 18/12/2013, relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore “de minimis” pubblicato in GUUE serie L n. 352 del 24.12.2013 e sue modifiche ed integrazioni.
- Alle imprese operanti nel settore della pesca, gli aiuti, verranno concessi in regime "de minimis" ai sensi del **Regolamento UE 717/2014** (o successivi) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato in GUUE serie L n. 190/45 del 26.06.2014 e sue modifiche ed integrazioni **fatta salva la verifica, della disponibilità della dotazione finanziaria presso il competente Ministero.**



CAMERA DI COMMERCIO
SASSARI

- Il presente Regolamento recepisce e si adegua in automatico agli aggiornamenti e alle nuove edizioni dei regolamenti comunitari in tema de minimis.